



INTEGRAZIONE SALARIALE

PER LE GIORNATE DI SOSPENSIONE DAL LAVORO A
SEGUITO DELLA EMERGENZA CORONAVIRUS

aggiornato con messaggio INPS n. 1321 del 23 marzo 2020



Campo di applicazione

1. La cassa integrazione prevista con la **causale "Emergenza COVID-19 nazionale"** interessa i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19 e che rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria o straordinaria (vedi Guida ai nuovi ammortizzatori sociali ed. FIM CISL NAZIONALE- Roma 2015)
2. Gli altri **datori di lavoro con più di 5 dipendenti, che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi**, possono richiedere l'**assegno ordinario del FIS**.
3. Naturalmente possono chiedere un **assegno assimilabile alla cassa anche i settori che hanno fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi** (che interessano i lavoratori dipendenti da aziende artigiane o lavoratori assunti in somministrazione). Per questa tipologia occorre procedere a una verifica con le norme dei fondi stessi.
4. Per i dipendenti di aziende di **qualunque settore da 1 addetto in su non coperti da cassa integrazione ordinaria, da FIS o da fondi di solidarietà bilaterali è prevista la cassa integrazione in deroga** (vedi apposito paragrafo).

Periodo

Le domande possono essere trasmesse con la nuova causale denominata "Emergenza COVID-19 nazionale" per periodi decorrenti **dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020**, per una **durata massima di 9 settimane** (anche non continuative).

Deroga ai limiti temporali

Non c'è l'obbligo di pagamento del contributo addizionale (previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 148/2015) e, **ai fini della durata, non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile** (o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale - FIS).

Inoltre, **questo periodo deroga sia il limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile, sia il limite di utilizzo della cassa integrazione per un massimo di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio.**

Requisiti dei lavoratori

Si applica esclusivamente ai **lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 risultino alle dipendenze** dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.

I lavoratori non devono essere in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva.

Consultazione sindacale

Le aziende che trasmettono domanda non sono tenute più ad applicare quanto previsto in materia di consultazione dall'articolo 14 del d.lgs. 148 del 2015.

Resta però l'**obbligo dell'esame congiunto che deve essere svolto, anche in via telematica, entro tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.**